



**COMUNE DI BUSSETO  
PROVINCIA DI PARMA**

**REGOLAMENTO  
PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO  
DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE  
PER TELEFONIA MOBILE  
(Art. 8, comma 6, legge quadro n. 36/2001)**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Granelli dr.ssa Roberta

Il SINDACO  
Laurini dr. Luca

*Approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 05/06/2007  
(esecutiva ai sensi di legge)*

## INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
Art. 1 - <i>Campo d' Applicazione</i> .....	3
Art. 2 - <i>Obiettivi e finalità</i> .....	3
Art. 3 - <i>Definizioni</i> .....	4
CAPO II - CRITERI PER IL CORRETTO INSERIMENTO URBANISTICO E LA MINIMIZZAZIONE DELL'IMPATTO VISIVO DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA MOBILE.....	6
Art. 4 <i>Divisione del territorio</i> .....	6
Art. 5 - <i>Inserimento degli impianti nel Centro Storico</i> .....	7
Art. 6 - <i>Inserimento degli impianti nel paesaggio urbano: Territorio urbanizzato ed urbanizzabile</i> .....	7
Art. 7 - <i>Inserimento degli impianti nel territorio rurale</i> .....	9
Art. 8 - <i>Caratteri tipologico estetico-percettivi ambientali degli impianti fissi..</i> .....	10
Art.9 - <i>Caratteri tipologico estetico-percettivi ambientali degli impianti fissi .....</i> .....	9
Art. 10 - <i>Installazione su ricettori sensibili e nelle aree in prossimità ad essi: prescrizioni e divieti ..</i> ..	12
CAPO III - REGIME AUTORIZZATORIO E PROCEDURE AUTORIZZATIVE.....	12
Art. 11- <i>Autorizzazioni per gli impianti fissi di telefonia mobile .....</i> .....	12
Art. 12- <i>Procedura di approvazione del Piano annuale complessivo delle installazioni fisse di telefonia mobili .....</i> .....	13
Art. 13 - <i>Interventi relativi a nuovi impianti fissi non puntualmente localizzati in sede di Programma annuale .....</i> .....	11
Art. 14- <i>Messa in esercizio degli impianti fissi di telefonia mobile .....</i> .....	15
Art. 15 - <i>Procedure per impianti mobili di telefonia mobile .....</i> .....	16
CAPO IV DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI NUOVI IMPIANTI.....	16
Art. 16 - <i>Documentazione da allegare per ogni istanza di realizzazione di nuovi impianti fissi, sia essa in Piano, sia essa fuori Piano .....</i> .....	16
Art. 17 - <i>Spese istruttorie impianti fissi e mobili di telefonia mobile .....</i> .....	16
CAPO V - NORME E DISPOSIZIONI TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI FISSI ESISTENTI.....	17
Art. 18 - <i>Interventi e adempimenti relativi agli impianti esistenti.....</i> .....	17
Art. 19 - <i>Riconfigurazioni di impianti esistenti .....</i> .....	17
Art. 20 - <i>Sopravvenuto interesse pubblico .....</i> .....	17
Art. 21 - <i>Formazione e aggiornamento del Catasto degli impianti fissi per la telefonia mobile .....</i> .....	18
CAPO VI - ATTIVITA' DI FORMAZIONE .....	19
Art. 22 - <i>Educazione Sanitaria .....</i> .....	19
CAPO VII - VIGILANZA, SANZIONI e MONITORAGGIO.....	19
Art. 23 - <i>Vigilanza .....</i> .....	19
Art. 24 - <i>Sanzioni.....</i> .....	19
Art. 25 - <i>Monitoraggio.....</i> .....	20

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Campo d'Applicazione.

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", disciplina, nel rispetto delle disposizioni e norme sovraordinate, le caratteristiche, le modalità di autorizzazione, l'installazione e l'esercizio, nel territorio del Comune di Busseto, degli impianti di telefonia mobile - funzionanti nel campo delle frequenze comprese tra 450 MHz e 300 GHz - di cui al capo III della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" e successive modifiche e integrazioni.

### Art. 2 - Obiettivi e finalità.

1. Con il presente Regolamento il Comune intende assicurare il governo del territorio ed il corretto insediamento urbanistico degli impianti per la telefonia mobile, garantendo l'esigenza di copertura del servizio sul territorio, nella precipua attenzione al principio di cautela e alla minimizzazione dei valori di campo elettromagnetico, con particolare riferimento ai ricettori sensibili, individuati dal comma 1 dell'art. 9 della L.R. n. 30/2000 e s.m., nel rispetto di quanto previsto dalla L. 22 febbraio 2001, n. 36, del DPCM 8 luglio 2003 e della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Comune informa la propria azione amministrativa nella materia oggetto delle disposizioni del presente Regolamento ai seguenti obiettivi generali:

- a) applicazione del principio di precauzione e di prevenzione di derivazione comunitaria;
- b) minimizzazione dell'esposizione della popolazione all'inquinamento elettromagnetico connesso alle installazioni per la telefonia mobile, con particolare riferimento alle aree sensibili;
- c) minimizzazione dell'impatto anche visivo relativamente al territorio, al paesaggio, al patrimonio storico, culturale ed ambientale;
- d) razionale distribuzione degli impianti di telefonia mobile, anche attraverso iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione presentate dai diversi gestori;
- e) trasparenza dell'informazione e massima partecipazione garantita alla cittadinanza e ai titolari di interessi pubblici o privati, nonché ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.

3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, il Comune esercita le funzioni di cui all'art. 8, comma 7, della L.R. 30/2000 ed attua il coordinamento delle diverse richieste, anche attraverso:

- a) la caratterizzazione del territorio in cartografie tematiche nelle quali sono individuate aree omogenee in cui l'installazione e/o la riconfigurazione degli impianti di telefonia mobile viene diversamente disciplinata;
- b) l'utilizzo di criteri idonei per la valutazione preventiva dell'impatto e della sostenibilità ambientale e territoriale;
- c) l'offerta in disponibilità di siti comunali e/o di altre pubbliche amministrazioni

per la realizzazione delle installazioni, privilegiando comunque (anche al di fuori di aree pubbliche) soluzioni di utilizzo plurimo della medesima struttura, ove non esistano controindicazioni relative ai livelli di esposizione della popolazione.

### **Art. 3 – Definizioni.**

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) **Impianto di teleradiocomunicazione per la telefonia mobile.**

Si tratta di un apparato ricetrasmettente finalizzato al funzionamento del servizio di telefonia mobile, costituito da antenne e/o collegamenti in ponte radio, funzionanti nella banda di frequenza compresa tra 450 MHz e 300 GHz, nonché dei relativi apparati tecnologici e loro strutture di contenimento (shelter) e di sostegno necessari al funzionamento degli stessi.

Gli impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile possono essere fissi o mobili. Per impianti mobili si intendono solo quelli collocati su strutture mobili (carrellati), per la cui installazione e per la cui rimozione non sia necessario alcun intervento strutturale e/o edilizio riguardo la struttura o l'area ospitante l'impianto, considerato nel suo complesso (ivi compresi dunque gli apparati tecnologici).

b) **Sito puntuale di localizzazione di un impianto.**

Si tratta della specifica ubicazione di un apparato di cui alla lett. a) del presente articolo, identificata mediante estremi catastali, e/o via e numero civico e/o coordinate geografiche espresse nel sistema di riferimento in uso presso gli uffici competenti dell'Amministrazione del Comune.

c) **Area di ricerca.**

Si tratta di un ambito territoriale del raggio di 150 m all'interno del quale un concessionario si propone di individuare puntualmente un sito per l'installazione di un nuovo impianto, al fine di garantire il servizio secondo gli standard previsti dalla concessione ministeriale.

d) **Riconfigurazione di un impianto esistente.**

Si intende l'effettuazione di interventi modificativi e migliorativi dell'aspetto visivo dell'impianto stesso (in questo caso si tratterà di "riqualificazione") e/o il passaggio da GSM a UMTS o ad altra tecnologia, nonché qualunque modifica che riguardi la stazione radio base o l'installazione nel suo insieme, compreso l'inserimento di parabole per ponti radio o altre parti di impianto connesse al servizio, che diano luogo alla emissione di campi elettromagnetici nel campo delle radiofrequenze comprese tra 450 MHz e 300 GHz.

e) **Risanamento e Bonifica di un impianto esistente.**

Per interventi di risanamento e di bonifica di impianti esistenti si intendono le operazioni condotte sugli impianti stessi o loro parti, ivi compresa la delocalizzazione, in grado di consentire:

I. la riconduzione degli impianti non conformi al rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al DPCM 8 luglio 2003;

II. l'osservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni relative a ciascun impianto;

III. la delocalizzazione degli impianti ubicati su ricettori sensibili o nelle relative aree di pertinenza di cui all'art. 9;

IV. la minimizzazione o l'ulteriore riduzione - al di sotto dei valori soglia prescritti e/o consentiti - dei parametri rappresentativi dell'inquinamento elettromagnetico, a carico di ricettori esposti, con particolare riferimento ai ricettori sensibili.

f) Catasto degli impianti esistenti.

Si intende per Catasto degli Impianti Esistenti l'insieme dell'archivio relativo al censimento degli impianti fissi di telefonia mobile installati nel territorio comunale corredata in modo schematico dei dati e delle informazioni di cui al successivo art. 16 e della cartografia di localizzazione e identificazione di ciascun impianto fisso, in modo da consentire la correlazione tra ubicazione e caratteristiche radioelettriche dell'impianto stesso, ai fini di un'esaustiva valutazione dei campi elettromagnetici a carico dei ricettori esposti.

Per la trasmissione delle informazioni e per gli adempimenti di propria competenza, tutti i concessionari sono tenuti ad avvalersi del supporto cartografico informatizzato e della Scheda Informativa messi a disposizione dal Comune.

g) Programma Annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile.

Si intende per Programma Annuale:

L'insieme armonizzato delle proposte relative all'installazione di nuovi impianti fissi, riferite ad un determinato anno solare, che i concessionari dei servizi, in via preferenziale collegialmente, oppure separatamente, sottopongono all'Amministrazione Comunale.

Il Programma annuale deve essere presentato, su supporto cartaceo e informatico. Il Programma deve essere corredata di una opportuna documentazione cartografica realizzata anche conformemente alle indicazioni fornite nelle cartografie tematiche di cui all'art. 2, comma 3, lett. a.

Il Programma annuale, oltre che siti puntualmente identificati, può comprendere anche aree di ricerca.

Il Programma annuale si intende presentato quando sia accertata la rispondenza formale della relativa documentazione tecnico amministrativa alle disposizioni del presente Regolamento.

Tale verifica, il cui positivo esito deve essere attestato con determinazione del Responsabile del competente Servizio Ambiente, deve essere operata dall'Amministrazione Comunale medesima nei 90 giorni successivi al termine stabilito per la presentazione del Programma. Il Comune può procedere immediatamente alla pubblicazione del Programma, escludendo le istanze incomplete, ovvero, concedere ai concessionari interessati, ulteriori 15 giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In ogni caso, il deposito del programma deve intervenire a cura del Comune non oltre i 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione integrativa. I termini per la presentazione di osservazioni, eccezioni e suggerimenti da parte dei cittadini e di tutti coloro che hanno diritto decorrono comunque dalla data dell'effettiva possibilità di accesso alla documentazione relativa al programma unificato concernente le proposte di tutti i gestori.

h) Piano annuale complessivo delle installazioni fisse di telefonia mobile.

Il "Piano annuale complessivo delle installazioni fisse di telefonia mobile" (di seguito denominato anche "Piano annuale" ovvero "Piano") è l'atto conclusivo contenente le previsioni di installazioni riferite ad un determinato anno, quale definitivamente risultanti dagli esiti dell'istruttoria condotta sulle proposte formulate dai concessionari attraverso il Programma Annuale, nonché le controdeduzioni alle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L.R. 30/2000.

i) Ricettori sensibili.

Ai sensi del presente Regolamento, in attuazione delle disposizioni della L.R.

30/2000, sono da considerarsi ricettori sensibili:

- i.1) le attrezzature sanitarie e relative aree di pertinenza;
- i.2) le attrezzature assistenziali e relative aree di pertinenza;
- i.3) le attrezzature scolastiche e relative aree di pertinenza, compresi gli asili nido;
- i.4) gli edifici e le aree di valore storico architettonico e monumentale;
- i.5) le zone di parco classificate A e le riserve naturali come definite ai sensi della L.R. 11/88.

I) Aree di pertinenza di ricettori sensibili.

Per area di pertinenza delle attrezzature e/o edifici e/o complessi edilizi, di cui alle lett. i.1) ÷ i.4), si intende un'area recintata in dotazione esclusiva alle sopracitate attrezzature all'interno della quale l'accesso del pubblico è normalmente vietato o limitato da sbarramenti, cancelli e/o dispositivi di controllo.

Mancando l'area di pertinenza, si fa riferimento all'intero lotto catastale; per le fattispecie di cui alla lett. i.5) l'area di pertinenza coincide con quella destinata a parco o riserva naturale.

m) Zone in prossimità di ricettori sensibili.

Per tali zone si intendono le fasce territoriali esterne per una profondità di ml 200 ai ricettori sensibili di cui alla precedente lettera i), punti i.1), i.2), i.3) e i.5); per i ricettori sensibili di futura realizzazione si farà riferimento ad un'area estesa ml 200 misurati dal lotto catastale.

In tali zone è possibile l'installazione di nuovi impianti solo se viene dimostrato che le esigenze di copertura del territorio non possono essere altrimenti soddisfatte, e unicamente attraverso l'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative (ad esempio microcelle, picocelle, microstazioni, ecc.) che garantiscono bassi impatti radioelettrici e il minimo impatto visivo – paesaggistico – ambientale.

n) Edifici ed aree di valore storico architettonico e monumentale

Per edifici ed aree di valore storico architettonico e monumentale si intendono gli edifici ed immobili oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 nonché gli edifici gravati dai vincoli "restauro scientifico" e "restauro e risanamento conservativo" di cui alle Norme di PSC-RUE-POC.

n) Concessionario/i.

Per concessionario/i, ovvero per gestore/i si intende il soggetto titolare di una concessione, da parte dell'Autorità competente, relativa alla installazione ed alla messa in esercizio di impianti di telefonia mobile - funzionanti nel campo delle frequenze comprese tra 450 MHz e 300 GHz.

## **CAPO II - CRITERI PER IL CORRETTO INSERIMENTO URBANISTICO E LA MINIMIZZAZIONE DELL'IMPATTO VISIVO DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA MOBILE.**

### **Art. 4 - Divisione del territorio.**

1. Coerentemente con quanto previsto dal P.S.C., il territorio del Comune di Busseto, ai fini della pianificazione relativa alla installazione degli impianti di telefonia mobile, sia fissi che mobili, viene suddiviso nelle seguenti zone omogenee, così come individuate e delimitate negli elaborati cartografici del vigente PSC (Tavola 1.n – Previsioni del PSC e classificazione del territorio):
  - a. centro storico e complessi storico testimoniali;
  - b. ambiti urbanizzati e urbanizzabili;
  - c. ambiti rurali;

d. ambiti di tutela delle risorse ambientali e risorse paesistiche.

**Art. 5 - Inserimento degli impianti negli ambiti individuati quali centro storico e complessi storico testimoniali.**

1. Gli ambiti territoriali delimitati quali - centro storico - e - complessi storico testimoniali – sono identificati nella Tavole del P.S.C. e costituiscono oggetto di particolare tutela e salvaguardia in considerazione delle sue caratteristiche storiche, architettoniche ed urbanistiche. Negli ambiti individuati quale centro storico e complessi storico testimoniali non potranno dunque essere installate stazioni radio base, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 2., 3. e 4.;
2. La localizzazione di nuovi impianti su edifici di valore storico - architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici;
3. La localizzazione di nuovi impianti su edifici classificati di interesse storico - architettonico o di pregio storico - culturale e testimoniale in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9 dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, non compresi tra gli edifici di cui punto n.1), è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo, obbligatorio, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 31;
4. Negli ambiti individuati quale centro storico e complessi storico testimoniali sono ammesse solo le installazioni che, con soluzioni tecnologiche innovative (ad esempio: micro celle, picocelle, microstazioni, etc.), garantiscano bassi impatti radioelettrici ed il minimo impatto visivo-paesaggistico-ambientale, comunque nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione del PSC e nel Regolamento Urbanistico Edilizio.
5. Tutti gli interventi ammessi negli ambiti individuati quali centro storico e complessi storico testimoniali dovranno essere inseriti dai concessionari nella loro proposta di Programma annuale, sia esso congiunto sia esso presentato singolarmente e seguiranno le procedure e le modalità previste per l'approvazione del Piano Annuale delle installazioni.
6. Negli ambiti individuati quale centro storico e complessi storico testimoniali non sono in ogni caso ammessi vani tecnici e apparati tecnologici su coperture e terrazzi. Non è permessa la creazione di superfetazioni architettoniche per il mascheramento degli impianti e delle strutture accessorie ancorché provvisorie o temporanee.

**Art. 6 - Inserimento degli impianti nel paesaggio urbano: ambiti urbanizzati ed urbanizzabili.**

1. Gli ambiti territoriali delimitati quali - urbanizzati e urbanizzabili - sono identificati nelle Tavole del P.S.C., dal quale sono da ritenersi esclusi gli ambiti delimitati quali centro storico e complessi storico testimoniali come individuati all'art. 5.
2. Negli ambiti urbanizzati e urbanizzabili le installazioni di telefonia mobile dovranno essere proposte, possibilmente in co-siting, in localizzazioni secondo il seguente ordine preferenziale:
  - a) in zone per la viabilità e relative fasce di rispetto e grandi spazi a verde sempre in prossimità di esse. Ciò nel rispetto delle norme di sicurezza stradale e secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento, nonché, ove possibile, sfruttando arredo urbano già esistente ovvero apparati tecnologici e di illuminazione;
  - b) in aree di proprietà pubblica, privilegiando localizzazioni nelle cui immediate vicinanze non vi sia una reiterata permanenza umana superiore alle quattro ore;
  - c) su tralicci per il sostegno di impianti di telefonia già autorizzati e rilasciati di proprietà di altri Gestori;
  - d) in zone industriali e/o artigianali e/o per attrezzature tecnologiche, in aree adibite a parcheggio, ove può essere ammisible anche la realizzazione dei vani tecnici fuori terra;
3. Il gestore, nella redazione del proprio Programma annuale, sia esso presentato collegialmente ovvero separatamente, deve seguire ed adeguarsi ai suddetti criteri localizzativi preferenziali, motivando la propria scelta di localizzazione.
4. Ove si renda necessaria la realizzazione di un nuovo traliccio o palo per impianti di telefonia mobile, la struttura di sostegno dovrà:
  - a) essere dimensionato in modo tale da ospitare impianti di teleradio comunicazione per la telefonia mobile eventualmente di altri gestori;
  - b) dovrà essere realizzato preferibilmente con pali a tipologia circolare o poligonale, pertanto sono vietati nuovi impianti dotati di supporti con tipologia a traliccio, fatta salva la posa in opera degli apparati emittenti, con minimo effetto di intrusione visiva, su tralicci esistenti destinati ad altre funzioni;
  - c) nel caso di installazioni su palo è di norma vietato corredare la struttura di scaletta fissa di accesso ai corpi emittenti, a meno di documentate esigenze, legate alle caratteristiche del contesto di installazione, che dimostrino difficoltà all'utilizzo di soluzioni differenti;
  - d) assolvere anche funzioni di utilità pubblica diversa dal servizio di telefonia mobile.
5. Per ogni impianto o installazione, sia relativamente ai supporti, che ai corpi emittenti, che agli shelters dovrà essere perseguito il massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano, studiando in fase progettuale forma, dimensione, materiali, colore, e collocazione specifica dell'installazione per minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione, e comunque utilizzando la miglior tecnologia disponibile; i vani tecnici dovranno essere posti comunque in modo che non ne sia consentita la visibilità da strade e spazi pubblici; laddove non sia possibile, anche attraverso il mascheramento tramite l'impianto di essenze verdi coerenti con il contesto di riferimento.

## **Art. 7 - Inserimento degli impianti negli ambiti rurali (territorio rurale).**

1. Gli ambiti territoriali delimitati quali – ambiti rurali - sono identificati nelle Tavole del P.S.C..
2. L' inserimento di nuovi impianti per la telefonia mobile negli ambiti rurali deve privilegiare, possibilmente in co-siting, la localizzazioni in zone per la viabilità e relative fasce di rispetto e grandi spazi a verde sempre in prossimità di esse. Ciò nel rispetto delle norme di sicurezza stradale e secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento, nonché, ove possibile, sfruttando arredo urbano già esistente (ad esempio rotonde) ovvero apparati tecnologici e di illuminazione. Nel caso si rendesse necessaria la realizzazione di un nuovo traliccio o palo, esso dovrà:
  - e) essere dimensionato in modo tale da ospitare impianti di teleradio comunicazione per la telefonia mobile eventualmente di altri gestori;
  - f) dovrà essere realizzato preferibilmente con pali a tipologia circolare o poligonale, pertanto sono vietati nuovi impianti dotati di supporti con tipologia a traliccio, fatta salva la posa in opera degli apparati emittenti, con minimo effetto di intrusione visiva, su tralicci esistenti destinati ad altre funzioni;
  - g) nel caso di installazioni su palo è di norma vietato corredare la struttura di scaletta fissa di accesso ai corpi emittenti, a meno di documentate esigenze, legate alle caratteristiche del contesto di installazione, che dimostrino difficoltà all'utilizzo di soluzioni differenti;
  - h) assolvere anche funzioni di utilità pubblica diversa dal servizio di telefonia mobile.
3. E' altresì privilegiato l'inserimento di nuovi impianti per la telefonia mobile nel territorio rurale in aree pubbliche o destinate ad usi di pubblica utilità in prossimità di altri sistemi tecnologici esistenti.
4. Gli impianti comunque non devono costituire ingombro tale da alterare l'orizzonte visivo e gli spazi aperti su porzioni di campagna interessate da elementi tipici.
5. Nel territorio rurale l'impianto e i vani tecnici dovranno essere schermati visivamente attraverso siepi e alberature costituite da specie autoctone anche, ove possibile, mediante l'utilizzo di sistemi di verde già presenti sul territorio.

## **Art. 8 - Inserimento degli impianti negli ambiti di tutela delle risorse ambientali e risorse paesistiche.**

1. Gli ambiti di tutela delle risorse ambientali e risorse paesistiche sono individuati nelle tavole 2A.n e 2B.n “Vincoli e tutele del territorio”.
2. Gli ambiti di cui al primo comma, ricomprendono in particolare:
  - a. le aree delimitate quale “Progetto di tutela, recupero e valorizzazione del torrente Stirone e di Frescarolo” – (Tavola 2A.n);
  - b. le aree delimitate quali “zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale” - (Tavola 2A.n);

- c. le aree delimitate quali “zone di protezione speciale (ZPS) ovvero “sito di importanza comunitaria “Prati e ripristini ambientali di Frescarolo e Samboseto” (Tavola 2A.n);
  - d. le aree delimitate quali “Fasce di pertinenza fluviali” (Tavola 2B.n);
  - e. le aree delimitate quali “Fasce del Piano Stralcio per l’assetto idrologico del Po (PAI)” – (Tavola 2A.n);
  - f. le aree delimitate quali “Zone ed elementi di particolare interesse paesaggistico e ambientale : dossi” – (Tavola 2A.n);
  - g. le aree delimitate quali “Corridoio ecologici di rango provinciale di rango comunale” - (Tavola 2A.n);
  - h. le aree delimitate quali “Beni di interesse paesaggistico – ambientale” – (Tavola 2B.n);
  - i. le aree delimitate quali “Zone di tutela della struttura centuriata – Elementi della centuriazione” – Tavola 2A.n);
  - j. le aree delimitate quali “Zone di interesse storico – testimoniale : bonifiche storiche” – (Tavola 2A.n);
  - k. le aree delimitate quali “Siti di interesse archeologico” (Tavola 2A.n);
3. Negli ambiti di cui alle lettere a), c), d), e) [limitatamente alle fasce A e B del PAI], f) e g) non è consentita l’installazione di nuovi impianti di telefonia mobile in quanto aree di particolare valenza ecologico, ambientale e paesaggistica.
4. Negli ambiti di cui alle lettere b), e) [limitatamente alla fascia C del PAI], h), i) j) e k) l’installazione di nuovi impianti di telefonia mobile potrà essere consentita qualora ammessa dalle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P., dal PSC e dal RUE nonché da specifici piani di settore.
5. L’inserimento di nuovi impianti per la telefonia mobile negli ambiti di cui al precedente comma 4), deve privilegiare, possibilmente in co-siting, la localizzazioni in zone per la viabilità e relative fasce di rispetto. Ciò nel rispetto delle norme di sicurezza stradale e secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento, nonché, ove possibile, sfruttando arredo urbano già esistente (ad esempio rotonde) ovvero apparati tecnologici e di illuminazione. Nel caso si rendesse necessaria la realizzazione di un nuovo traliccio o palo, esso dovrà:
- a) essere dimensionato in modo tale da ospitare impianti di teleradio comunicazione per la telefonia mobile eventualmente di altri gestori;
  - b) dovrà essere realizzato preferibilmente con pali a tipologia circolare o poligonale, pertanto sono vietati nuovi impianti dotati di supporti con tipologia a traliccio, fatta salva la posa in opera degli apparati emittenti, con minimo effetto di intrusione visiva, su tralicci esistenti destinati ad altre funzioni;
  - c) nel caso di installazioni su palo è di norma vietato corredare la struttura di scaletta fissa di accesso ai corpi emittenti, a meno di documentate esigenze, legate alle caratteristiche del contesto di installazione, che dimostrino difficoltà all’utilizzo di soluzioni differenti;
  - d) assolvere anche funzioni di utilità pubblica diversa dal servizio di telefonia mobile.
6. E’ altresì privilegiato l’inserimento di nuovi impianti per la telefonia mobile nel territorio rurale in aree pubbliche o destinate ad usi di pubblica utilità in prossimità

di altri sistemi tecnologici esistenti.

7. Gli impianti comunque non devono costituire ingombro tale da alterare l'orizzonte visivo e gli spazi aperti su porzioni di campagna interessate da elementi tipici.
8. Nel territorio rurale l'impianto e i vani tecnici dovranno essere schermati visivamente attraverso siepi e alberature costituite da specie autoctone anche, ove possibile, mediante l'utilizzo di sistemi di verde già presenti sul territorio.
9. Negli ambiti di cui precedente comma 2.h) "Beni di interesse paesaggistico – ambientale" l'autorizzazione alla installazione degli impianti di telefonia mobile è soggetta al preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Dlgs 22/01/2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
10. Negli ambiti di cui al precedente comma 2.k "Siti di interesse archeologico" l'autorizzazione alla installazione degli impianti di telefonia mobile è soggetta al preventivo rilascio del nulla-osta da parte della competente Soprintendenza ai Beni Archeologici.

#### **Art. 9 - Caratteri tipologico estetico-percettivi ambientali degli impianti fissi.**

1. Qualunque sia la localizzazione individuata dal gestore secondo i criteri preferenziali localizzativi di cui ai precedenti artt. 5, 6, 7 e 8, gli impianti inseriti nei Programmi annuali delle installazioni fisse per la telefonia vengono sottoposti, nell'ambito dell'istruttoria volta all'approvazione del Piano annuale, alla valutazione degli impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale secondo criteri di cui ai commi 2 e 3, ferma restando la necessità di richiedere ai concessionari l'utilizzo della migliore tecnologia possibile in grado di garantire il necessario servizio di telefonia.
2. I criteri funzionali alla valutazione degli impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale dovranno considerare almeno:
  - a) ingombro della sezione della struttura;
  - b) concentrazione di impianti per sito;
  - c) innalzamento dell'antenna rispetto ai manufatti preesistenti;
  - d) alterazione del profilo dello skyline;
  - e) vicinanza a monumenti;
  - f) visibilità all'uscita da monumenti;
  - g) visibilità da luoghi pubblici;
  - h) visibilità da percorsi turistici;
  - i) visibilità dai principali elementi della viabilità;
  - l) mimetismo/mitigabilità;
  - m) vicinanza a recettori sensibili;
  - n) densità abitativa nell'intorno del sito.
3. Nella valutazione degli impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale si dovrà considerare che, per ogni impianto o installazione - sia relativamente ai supporti, che ai corpi emittenti, che agli shelters, che agli interventi di mitigazione e inserimento paesaggistico - deve essere perseguito il massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto

urbano o extraurbano di previsto inserimento. A tal fine i gestori dovranno valutare, caso per caso, in fase progettuale: forma, dimensione, materiali, colore, e collocazione specifica dell'installazione per minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione. Ciò, utilizzando la miglior tecnologia disponibile. Nel caso di installazione su edifici, i gestori dovranno inoltre tenere conto della conformazione architettonica degli stessi, in particolare armonizzando la posa in opera degli apparati emittenti, e/o integrandone la collocazione, con eventuali elementi singolari emergenti dalla copertura quali vani scale, torri ascensori, ringhiere di terrazzi, sottotetti, etc..

4. Al fine di minimizzare la visibilità degli impianti o delle installazioni nel contesto urbano e in particolare nei confronti degli elementi di riconosciuto valore monumentale, i gestori dovranno prevedere, per ciascuna nuova installazione, che essa sia provvisoria o definitiva, la realizzazione di opportune misure di mascheramento e mitigazione coerenti con il contesto paesaggistico di riferimento, preferibilmente con interventi aventi elementi vegetali "a legno verde/vivo", attenendosi anche alle prescrizioni dettate in tal senso nelle autorizzazioni. Non sono consentiti, salvo eccezioni che dovranno essere considerate caso per caso e motivate dall'Amministrazione in fase di approvazione del Piano annuale, interventi di mitigazione tramite installazione di "finti alberi" o l'applicazione di pannelli di mascheramento su pali o tralicci.

#### **Art. 10 – Installazione su ricettori sensibili e nelle aree in prossimità ad essi: prescrizioni e divieti.**

1. E' vietata la previsione e l'installazione di impianti fissi per la telefonia mobile sui ricettori sensibili e nelle relative aree di pertinenza di cui al precedente art. 3.
2. La previsione e l'installazione di impianti fissi per la telefonia mobile nelle aree in prossimità di ricettori sensibili, di cui al precedente art. 3, è condizionata altresì alla dichiarazione da parte del gestore, asseverata da tecnico abilitato, che le esigenze di copertura del territorio non possono essere altrimenti soddisfatte, e che le tecnologie che si utilizzano sono innovative e garantiscano bassi impatti radioelettrici e il minimo impatto visivo – paesaggistico – ambientale. Contemporaneamente al rilascio dell'autorizzazione l'Amministrazione programmerà almeno sei campagne di misura nel corso dei primi tre anni di esercizio, a spese del gestore proponente, ed effettuate da ARPA o da altro soggetto terzo scelto dall'Amministrazione, per verificare che i valori di campo siano uguali o inferiori a quelli dichiarati nelle schede tecniche di progetto allegate alle domande di autorizzazioni.

### **CAPO III - REGIME AUTORIZZATORIO E PROCEDURE AUTORIZZATIVE**

#### **Art. 11 – Autorizzazioni per gli impianti fissi di telefonia mobile.**

1. Tutti i nuovi impianti fissi per la telefonia mobile devono essere autorizzati in forma espressa, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 30/2000 nel perseguimento, quanto ai valori di emissioni di campo elettromagnetico prodotte dagli impianti stessi, delle finalità e degli obiettivi di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento.

2. L'autorizzazione concernente l'installazione e la messa in esercizio degli apparati e degli impianti per la telefonia mobile può intervenire:
  - a) di norma, in seguito all'approvazione da parte della Giunta Comunale del "Piano annuale complessivo delle installazioni fisse di telefonia mobile" di cui all'art. 11.
  - b) al di fuori del procedimento di approvazione del "Piano annuale complessivo delle installazioni fisse di telefonia mobile", nelle ipotesi indicate nel seguente art. 12.
3. In ogni caso l'autorizzazione di ogni impianto fisso viene rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico delle Imprese.
4. Le altre opere direttamente funzionali all'installazione e all'esercizio di impianti e apparati per la telefonia mobile, comprensivi di corpi emittenti, supporti degli stessi e apparecchiature a terra (shelters), quali la collocazione di pali, torri faro, e dispositivi di illuminazione, la realizzazione di modifiche interne di locali esistenti, la costruzione di recinzioni, etc. nonché la costruzione di eventuali vani o locali interrati o fuori terra finalizzati all'accoglimento delle apparecchiature tecnologiche sono assoggettati al provvedimento autorizzatorio appropriato alla consistenza edilizia dell'intervento proposto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Urbanistico Edilizio comunale.
5. Per sopraggiunta grave e non sanabile incompatibilità di natura urbanistica, il Comune con provvedimento motivato può revocare l'autorizzazione rilasciata.
6. La perdita della concessione di esercizio del servizio di telefonia da parte del concessionario comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della LR 30/2000.

#### **Art. 12 – Procedura di approvazione del Piano annuale complessivo delle installazioni fisse di telefonia mobile.**

1. Il Programma annuale di cui all'art. 3 deve essere presentato dai gestori collegialmente ovvero separatamente, di norma entro il 30 settembre di ogni anno allo Sportello Unico delle Imprese, con la documentazione prevista dagli artt. 15 e 16 del presente Regolamento.
2. Nella proposta di Programma, sia essa collegiale, sia essa separata, i gestori devono motivare, con apposita relazione tecnica, la necessità di presentare nuove installazioni e l'impossibilità di utilizzare quelle già esistenti ai fini di garantire l'esigenza di copertura del servizio sul territorio.
3. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 8 L.R. 30/2000, il Comune assume le necessarie iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori prevedendo situazioni di co-siting, da attuare immediatamente o in tempi successivi, fatto salvo il diritto della ditta realizzatrice dell'installazione a percepire un equo compenso.
4. Dopo l'accertamento della rispondenza formale della documentazione prodotta collegialmente ovvero separatamente dai gestori ai sensi del precedente art. 3, la

proposta di Programma con la cartografia relativa ai siti puntuali e la documentazione tecnica concernente ciascun sito sono oggetto di deposito presso lo Sportello Unico del Comune per un periodo di 30 giorni, durante il quale è consentito prenderne visione a chiunque ne abbia interesse. Del deposito e delle modalità per accedere agli atti è data notizia alla cittadinanza mediante avviso affisso all'Albo Pretorio del Comune, pubblicato su un quotidiano ad ampia diffusione locale, nonché sul sito-web del Comune di Busseto.

5. I titolari di interessi pubblici o privati nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, entro il termine di 30 giorni di cui sopra, possono presentare osservazioni nei confronti del Programma, dandosi atto che detto termine decorre dalla data in cui il Comune abbia effettivamente e materialmente reso possibile l'accesso alla documentazione di che trattasi a tutti coloro che ne abbiano interesse.
6. Contemporaneamente, e comunque dopo l'accertamento della rispondenza formale della documentazione prodotta collegialmente ovvero separatamente dai gestori ai sensi del precedente art. 3, lo Sportello Unico delle Imprese inoltra la documentazione relativa alle localizzazioni puntuali all'ARPA e all'AUSL per la definizione dei pareri tecnico e sanitario di rispettiva competenza, acquisisce i pareri di competenza dei Settori Ambiente e Urbanistica e provvede ad ottenere, ove del caso, i necessari provvedimenti autorizzatori di natura edilizia.
7. Il Settore Urbanistica si esprime sulla compatibilità urbanistica delle localizzazioni proposte, in particolare rilevando le zone nelle quali le installazioni siano vietate ai sensi della L.R. 30/2000 e del precedente art. 9, mentre il Servizio Ambiente si esprime sulla localizzazione proposta alla luce dei criteri localizzativi preferenziali di cui ai predenti artt. 5, 6, 7 e 8. Il medesimo parere del Servizio Ambiente comprende anche la valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale ed ambientale degli impianti proposti, secondo i criteri di cui al precedente art. 9.
8. Acquisiti i pareri di ARPA ed AUSL, del Settore Urbanistica e del Servizio Ambiente e formulate da parte dello stesso Servizio Ambiente le controdeduzioni alle osservazioni presentate, il Responsabile competente, formula la proposta di deliberazione concernente l'approvazione del Piano.
9. Il Piano è approvato con atto della Giunta Comunale, comprensivo delle eventuali controdeduzioni alle osservazioni presentate e delle eventuali modifiche, prescrizioni e/o integrazioni apportate d'ufficio ai sensi dell' art. 8, comma 7, della L.R. 30/2000.
10. Approvato il Piano, lo Sportello Unico delle Imprese pone in essere tutti gli atti necessari per dare esecuzione al Piano medesimo, in particolare rilasciando le autorizzazioni. Con le autorizzazioni sono rilasciati, quando dovuti, anche gli eventuali provvedimenti autorizzatori di natura edilizia funzionali all'installazione e all'esercizio degli apparati e impianti per la telefonia mobile.

**Art. 13 - Interventi relativi a nuovi impianti fissi non puntualmente localizzati in sede di Programma annuale.**

1. Al di fuori delle realizzazioni relative a nuovi impianti puntualmente proposti in sede di Programma Annuale ed approvati in sede di Piano Annuale, l'autorizzazione di ulteriori impianti fissi può intervenire esclusivamente per le nuove installazioni relative ad impianti collocati nell'ambito di aree di ricerca per le quali il Comune ha già espresso il proprio parere di compatibilità urbanistico-edilizia ed ambientale.
2. Le domande relative alla realizzazione dei nuovi impianti fissi di cui al comma 1, corredate della documentazione tecnica prevista dagli artt. 16 e 17, vengono presentate allo Sportello Unico delle Imprese che, accertata la completezza formale della documentazione, ne cura il deposito, dandone contestualmente avviso alla cittadinanza, ed acquisisce i pareri degli Organi e Uffici, nonché gli eventuali provvedimenti autorizzatori edilizi, in analogia e secondo le procedure di cui al precedente art. 12.
3. Il dispositivo dell'autorizzazione, in particolare, deve fare menzione delle controdeduzioni alle osservazioni eventualmente presentate e citare l'eventuale connessione a Piani di risanamento o bonifica, o ad aree di ricerca già proposte in sede di Programma annuale.
4. Al fine di consentire il deposito contestuale di più iniziative, e di unificare il procedimento relativo all'acquisizione delle osservazioni e alla formulazione delle controdeduzioni, lo Sportello Unico può procrastinare le fasi di deposito ed avviso alla cittadinanza di ciascuna istanza presentata singolarmente, per un periodo non eccedente i due mesi.

#### **Art. 14 – Messa in esercizio degli impianti fissi di telefonia mobile.**

1. Sia nella ipotesi di impianto fisso di telefonia mobile autorizzato mediante il Piano Annuale, sia nella ipotesi di impianto fisso autorizzato fuori Piano, i gestori della telefonia mobile sono tenuti a comunicare all'Amministrazione, entro il termine massimo di 15 giorni dalla fine dei lavori, l'intervenuta realizzazione degli stessi e la data della messa in esercizio dell'impianto.
2. Qualora l'intervento di installazione abbia comportato modifiche rispetto agli elaborati presentati al momento della domanda di autorizzazione, l'impianto si intenderà non autorizzato.
3. Entro 6 mesi dalla messa in esercizio dell'impianto, il Servizio Ambiente del Comune di Busseto attiverà l'organo tecnico competente, ovvero altri tecnici di riconosciuta esperienza, appositamente per realizzare una campagna di misura che confermi le previsioni delle analisi di impatto elettromagnetico valutate nel procedimento di autorizzazione. Le misure saranno realizzate a spese del gestore interessato, eventualmente, nei casi di co-siting, dividendo proporzionalmente le spese.
4. Al momento della messa in esercizio il gestore dell'impianto dovrà dotare sia gli apparati tecnici (shelters) che il basamento di supporto del centro radioelettrico (ad esempio il palo, il traliccio, le paline, etc.) di una targhetta leggibile in cui sia

indicato il nominativo del gestore, la data di messa in esercizio e il numero di Autorizzazione concessa dall'Amministrazione.

#### **Art. 15 - Procedure per impianti mobili di telefonia mobile.**

1. Gli impianti mobili di telefonia mobile possono essere richiesti esclusivamente nei seguenti casi:
  - a. a servizio di manifestazioni temporanee, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima;
  - b. per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico, una sola volta per il tempo massimo di quattro mesi;
  - c. per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per l'impianto fisso, una sola volta per quattro mesi decorrenti dalla data di approvazione del Piano annuale nel quale è inserito l'impianto fisso.
2. Nei casi di cui al comma precedente il concessionario dà comunicazione del proprio proposito al Servizio Ambiente, con almeno 45 giorni di anticipo rispetto al giorno in cui sono previste le operazioni di allestimento, allegando alla comunicazione:
  - a. la documentazione tecnica di cui all'art. 16 del presente regolamento;
  - b. copia dell'atto in base al quale il concessionario ha ottenuto la disponibilità dell'immobile, dell'area o della struttura in cui sono previste le installazioni mobili.
  - c. i pareri favorevoli di ARPA e AUSL che il proponente avrà preventivamente acquisito a propria cura e spese, previa conforme domanda direttamente inoltrata agli Organi predetti.
3. Nei successivi 30 giorni il Comune può chiedere al gestore di individuare una localizzazione alternativa, comunicando l'inidoneità del sito.
4. Entro i termini di cui al comma 1, l'impianto mobile dovrà essere rimosso. La mancata rimozione si configura come installazione non autorizzata e come tale soggetta alle sanzioni di cui al successivo art. 24.

### **CAPO IV DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI NUOVI IMPIANTI**

#### **Art. 16 - Documentazione da allegare per ogni istanza di realizzazione di nuovi impianti fissi.**

1. Ogni istanza finalizzata alla realizzazione di una nuova installazione fissa di telefonia mobile in un determinato sito, sia presentata singolarmente, sia nell'ambito del Programma annuale, sia fuori da esso, deve essere accompagnata dalla documentazione, asseverata da un tecnico abilitato, stabilita dalla *"Direttiva per l'applicazione della L.R. n°30/2000 recante "Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"* (deliberazione della G.R. 197/2001 del 20.02.2001) e s.m.i..

#### **Art. 17 - Spese istruttorie.**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 12 della L.R. 30/2000 e dalla direttiva di cui alla Deliberazione G.R. n. 197/2001, le spese occorrenti per l'istruttoria di ogni singola installazione sono ricomprese :
  - a) per le installazioni fisse tra un minimo di € 516,46, ed un massimo di € 1.549,37;
  - b) per le installazioni mobili tra un minimo di € 361,52, ed un massimo di € 1.291,14;
2. Il pagamento deve essere effettuato, a favore del Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione. Il Comune provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività istruttoria le somme di loro spettanza. Tali spese non sono comprensive degli oneri previsti per il rilascio delle autorizzazioni edilizie, qualora previste.
3. L'ammontare delle spese istruttorie sarà periodicamente determinato con deliberazione della Giunta Comunale, tenendo conto in particolare delle indicazioni in tal senso della Regione Emilia Romagna.

## **CAPO V - NORME E DISPOSIZIONI TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI FISSI ESISTENTI**

### **Art. 18 - Interventi e adempimenti relativi agli impianti esistenti.**

1. Gli interventi sugli impianti esistenti oggetto delle disposizioni del presente regolamento riguardano:
  - la riconfigurazione;
  - il risanamento o la bonifica, con o senza delocalizzazione;
  - la dismissione o la cessazione.
2. Gli impianti esistenti ed in attività alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nonché quelli messi in esercizio successivamente, sia che la relativa autorizzazione sia intervenuta con le modalità di cui al presente Regolamento, che secondo il regime autorizzatorio precedentemente in vigore, sono inoltre oggetto di comunicazione, secondo le modalità di cui ai successivo art. 21, al fine di consentire al Comune la formazione e l'aggiornamento del Catasto degli impianti fissi per la telefonia mobile di cui all'art. 11 della L.R. 30/2000 e all'art. 21 del presente Regolamento.

### **Art. 19 - Riconfigurazioni di impianti esistenti.**

1. Le riconfigurazioni di impianti esistenti sono equiparate a nuove installazioni.

### **Art. 20 - Sopravvenuto interesse pubblico.**

1. Resta salva la facoltà del Comune, per motivi di interesse pubblico (a mero titolo esemplificativo in caso di installazioni che intralcino lo sviluppo urbanistico del territorio, ovvero in caso di installazioni ubicate nelle fasce di adiacenza a ricettori sensibili, di cui all'art. 3, lett. m, ovvero in caso di installazioni tali da creare intrusione visiva e/o un negativo impatto sul passaggio visuale, urbano o rurale,

ovvero da rendere conformi alle prescrizioni del presente regolamento), di individuare, anche al di fuori del Piano di risanamento di cui al precedente comma 6, installazioni da risanare mediante riconfigurazione o delocalizzazione.

**Art. 21 - Formazione e aggiornamento del Catasto degli impianti fissi per la telefonia mobile.**

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i concessionari forniscono la mappa completa, sia su supporto cartaceo ovvero su supporto informatizzato fornito o indicato dal Comune, degli impianti fissi esistenti di propria pertinenza, con indicazione e localizzazione:
  - a) degli impianti autorizzati ed effettivamente in esercizio;
  - b) degli impianti autorizzati, ma non ancora installati o non ancora in esercizio.
2. Per tutte le installazioni devono essere specificate, per ciascun impianto, le caratteristiche radioelettriche effettivamente attivate (potenza, canali e tilt) ovvero autorizzate, nonché copia del contratto, ovvero le informazioni sul titolo di disponibilità dell'immobile e sulla durata del contratto di cui all'art. 16 e deve essere altresì allegata una monografia su base catastale rapp. 1: 1000 o 1:2000 - ovvero, ove disponibile, su base estratta dalla cartografia delle Zone di RUE - contenente le altezze degli edifici e le destinazioni d'uso nel raggio di 200 metri dall'installazione. Ove la documentazione per il primo impianto del Catasto sia stata fornita prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, l'integrazione degli atti richiesti dovrà intervenire, comunque, non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Per gli impianti di cui al precedente comma 1, lett. a), entro sei mesi dalla data di consegna delle informazioni di cui al comma 2, viene valutata dall'ARPA e dall'AUSL la compatibilità elettromagnetica con i valori e le condizioni prescritti dalla normativa vigente: in caso di non conformità e di mancato inserimento nei programmi di risanamento da parte del concessionario, gli interventi sono inclusi nell'elenco degli impianti da bonificare ovvero da delocalizzare in conformità alle disposizioni dell'art. 10 della L.R. n. 30/2000.
4. Per gli impianti di cui al comma 1 lett. b), il concessionario indica quelli che ritiene di dovere assoggettare a risanamento, provvedendo ad includerli nel Programma degli interventi di risanamento, ovvero specificando l'avvenuta inclusione in tale Programma, ove già presentato.
5. L'aggiornamento del Catasto interviene attraverso le comunicazioni di cui all'art. 13, concernenti l'intervenuta esecuzione delle opere e la messa in esercizio degli impianti di nuova autorizzazione, nonché l'intervenuta effettuazione di interventi di riconfigurazione, risanamento, bonifica e dismissione di impianti già esistenti.
6. È fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di richiedere ogni qual volta lo ritenga necessario, informazioni utili all'aggiornamento del catasto degli impianti per la telefonia mobile.

## **CAPO VI - ATTIVITA' DI FORMAZIONE**

### **Art. 22 – Educazione Ambientale.**

1. Il Comune, anche coordinandosi con gli altri organi tecnici (in particolare con ARPA ed AUSL), organizzerà campagne volte alla sensibilizzazione della cittadinanza sul tema dell'elettromagnetismo, illustrando ai cittadini gli sviluppi della scienza sugli eventuali effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici.

## **CAPO VII - VIGILANZA, SANZIONI e MONITORAGGIO**

### **Art. 23 – Vigilanza.**

1. Il Comune, avvalendosi di ARPA, di AUSL e del Comando di Polizia dell'Unione Terre Verdiane, ciascuno per le proprie competenze, provvede alla verifica della conformità dell'impianto rispetto al progetto e alle condizioni e prescrizioni previste nell'autorizzazione relativa all'impianto medesimo. Provvede altresì a verificare la veridicità delle dichiarazioni depositate dai gestori, anche tramite misurazioni aggiornate del campo elettromagnetico prodotto dagli impianti.
2. I dati risultanti dall'attività di controllo dovranno essere utilizzati per l'istituzione di un catasto delle emissioni elettromagnetiche, informatizzato e progressivamente aggiornato, accessibile ai cittadini mediante pubblicazione sull'albo Pretorio del Comune medesimo per una durata di 30 giorni. Tali dati dovranno essere utilizzati dall'AUSL per studi epidemiologici, per le iniziative di educazione ambientale di cui al precedente art. 22, per attività di monitoraggio e di valutazione degli effetti dell'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di telefonia mobile.

### **Art. 24 – Sanzioni**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettromagnetici supera i limiti previsti dalla Legge è punito con la sanzione amministrativa da € 2.582,28 a € 10.329,14. Detta sanzione amministrativa non si applica a coloro che nei termini previsti dalla presente legge presentano alle competenti Autorità i Piani di risanamento e/o delocalizzazione.
2. Chiunque essendovi tenuto non provvede a presentare il Piano di risanamento è punito, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine assegnato dall'Autorità Comunale, con la sanzione amministrativa di cui al comma 1. In caso di reiterata violazione l'Amministrazione Comunale provvede ad interdire l'uso dell'impianto sino alla presentazione del Piano. Le predette sanzioni si applicano anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione Piani di risanamento qualora non rispetti i tempi e modi ivi previsti.
3. Chiunque installa impianti per la telefonia mobile senza la prescritta autorizzazione o diversi da quelli per i quali è stata prevista l'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa da € 2.582,28 a € 10.329,14, oltre all'obbligo di rimozione

dell'impianto. Qualora l'impianto risulti anche attivato l'Autorità competente provvede ad interdirne l'uso.

4. Le sanzioni di cui al comma 3 si applicano anche a coloro che non rispettano il termine fissato ai sensi dell'art. 15 per gli impianti mobili di telefonia mobile, fatte salve le sanzioni di carattere edilizio urbanistico previste dalla normativa vigente in materia.
5. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge oltre alla sanzione di cui al comma 1 si applica la sospensione degli atti autorizzatori da uno a quattro mesi. In caso di reiterata violazione l'autorizzazione è revocata.

### **Art. 25 – Monitoraggio**

1. Il Servizio Ambiente, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 2, oltre alle campagne di misura post-attivazione di cui al precedente art. 14, darà corso a campagne di monitoraggio dei valori dei campi elettromagnetici emessi dagli impianti al servizio della telefonia mobile.
2. Le attività di monitoraggio, effettuate con caratteristiche di continuità e senza preavviso nei confronti dei gestori, saranno svolte da enti o da tecnici di riconosciuta esperienza selezionati dall'Amministrazione.
3. I dati provenienti dalle attività di monitoraggio saranno integrati con i dati provenienti dalle attività di controllo e utilizzati per l'integrazione del catasto degli impianti fissi di telefonia mobile di cui all'art. 21.
4. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio, l'Amministrazione potrà anche chiedere ai gestori:
  - misurazioni simulate e/o confronti con situazioni preesistenti;
  - dotazione per ogni installazione di strumenti tecnici che siano in grado di disattivare l'impianto quando i valori stabiliti nelle autorizzazioni vengano superati.